

COMUNE DI MONTEFANO

Provincia di Macerata

COD.43029

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 22 DEL 29-07-15

OGGETTO	APPROVAZIONE REGOLAMENTO APPLICATIVO DELL'ISEE DI CUI AL DPCM N. 159/2013, UNIFORME A LIVELLO DI AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 14.
----------------	--

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di luglio, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

CARNEVALI CARLO	P	MONTI GIUSEPPINA	P
BRACONI LUCA	A	BRACCACINI FRANCESCO	P
MEZZALANI LUCIANO	P	BENOCCI ANNA	P
PALMILI MARTINO	P	MONINA PAOLO	P
SILVESTRONI ALESSANDRA	P	BELLUCCINI FEDERICA	P
ZACCONI MICHELE	P	SPARAPANI MASSIMO	P
GAMBINI ALESSANDRO	P		

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[1] Presenti n.[12]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario

Dott. GIATTINI DR. ETTORE

Assume la presidenza il Dott. Carnevali Carlo

SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

ZACCONI MICHELE

GAMBINI ALESSANDRO

MONINA PAOLO

Su incarico del Sindaco illustra l'argomento l'Assessore Giuseppina Monti.

A seguito del decreto 159/2013, dal 2015 tutte le prestazioni sociali agevolate vengono erogate sulla base del predetto ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), l'Ambito Sociale XIV di Civitanova Marche ha stilato un nuovo regolamento comune per tutti i Comuni appartenenti a tale ambito, allo scopo di uniformare le prestazioni sociali, che viene sottoposto ad approvazione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che con D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, pubblicato sulla G.U. 24 gennaio 2014, n. 19, è stato approvato il “*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente*”, cosiddetto “nuovo ISEE”, entrato in vigore in data 8 febbraio 2014;
- che con Decreto 7 novembre 2014 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla G.U. 17 novembre 2014, n. 267 – Suppl. Ordinario n. 87, ai sensi dell’art. 10, c. 3, del D.P.C.M. n. 159/2013, è stato approvato il modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione;
- che dal 1° gennaio 2015 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del sopra richiamato Decreto ministeriale 7 novembre 2014), ai sensi dell’art. 14, c. 1, del D.P.C.M. n. 159/2013, l’ISEE è rilasciato secondo le modalità del D.P.C.M. medesimo e che le DSU in corso di validità alla data dell’1 gennaio 2015 non sono più utilizzabili ai fini delle richieste di nuove prestazioni;
- che il c. 2 dell’art. 14 del D.P.C.M. n. 159/2013 prevede che le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente alla data 1° gennaio 2015 sono erogate sulla base del nuovo ISEE;
- che le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. n. 159/2013, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino alla data di emanazione di atti anche normativi che disciplinano l’erogazione in conformità con le nuove disposizioni e comunque non oltre dodici mesi dal 1° gennaio 2015;

RICHIAMATA la definizione di cui all’art. 1, c.1, lettera e) per la quale sono «*Prestazioni sociali agevolate*»: *prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 c. 2 la determinazione e l'applicazione dell'ISEE *“ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni”*;

DATO ATTO che, data l'importanza della materia, si è ritenuto opportuno definire criteri univoci e semplificati per l'applicazione omogenea a livello di Ambito della nuova normativa ISEE e che a tal fine l'Ufficio di Piano ha elaborato in diverse sedute lo schema di regolamento allegato, approvato dal Comitato dei Sindaci nella seduta del 26.05.2015;

VISTO il PARERE FAVOREVOLE espresso sulla proposta di atto deliberativo dal RESPONSABILE DEL SETTORE II° per la regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1° del T.U.E.L. ed inserito all'originale del presente atto;

PARERE FAVOREVOLE

Rag. Paola Cingolani

VISTO il PARERE FAVOREVOLE espresso sulla proposta di atto deliberativo dal RESPONSABILE DEL SETTORE I/B° per la regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1° del T.U.E.L. ed inserito all'originale del presente atto;

PARERE FAVOREVOLE

dr. Ettore Giattini

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento applicativo dell'ISEE di cui al DPCM n° 159/2013, uniforme a livello di Ambito Territoriale Sociale XIV, allegato al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale (costituito di n. 19 articoli).

**“REGOLAMENTO APPLICATIVO DELL’ISEE DI CUI AL DPCM 5
DICEMBRE 2013, N. 159”**

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare l'applicazione della normativa relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al DPCM 159/2013 alle prestazioni sociali agevolate erogate dall'Ambito Territoriale Sociale 14 (ATS 14).

2. Le disposizioni del presente atto si applicano a coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

Art. 2 - DEFINIZIONI

1. Si richiamano le definizioni contenute nell'art. 1 del DPCM 159/2013:

a) «*ISEE*»: indicatore della situazione economica equivalente;

b) «*ISE*»: indicatore della situazione economica;

c) «*Scala di equivalenza*»: la scala di cui all'allegato 1 del DPCM 159/2013;

d) «*Prestazioni sociali*»: si intendono, ai sensi dell'Art. 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'Art. 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

e) «*Prestazioni sociali agevolate*»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;

f) «*Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria*»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:

1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;

2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;

3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;

g) «*Prestazioni agevolate rivolte a minorenni*»: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;

- h) «Richiedente»: il soggetto che, essendone titolare sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata;
- i) «Beneficiario»: il soggetto al quale è rivolta la prestazione sociale agevolata;
- l) «Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti»: persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3 del DPCM 159/2013;
- m) «Ente erogatore»: ente competente alla disciplina dell'erogazione della prestazione sociale agevolata;
- n) «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'Art. 10 del DPCM 159/2013;
- o) «Dichiarante»: il soggetto, richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU.

Art. 3 – POSSIBILI RICHIEDENTI E BENEFICIARI

1. Possono richiedere le prestazioni sociali agevolate i cittadini in possesso di residenza anagrafica nel territorio del Comune **o dell'Ambito Territoriale Sociale 14** in relazione al tipo di prestazione.
2. Per ottenere la prestazione sociale agevolata i richiedenti devono presentare l'attestazione ISEE; eventuale ulteriore documentazione ed ulteriori specifici requisiti che devono essere posseduti dai cittadini per poter richiedere le prestazioni sono previsti negli atti che regolano le diverse prestazioni.

Art. 4 - NORME PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI

1. In tutti i casi in cui i richiedenti possono fruire di condizioni agevolate (priorità di accesso, tariffe inferiori a quelle massime, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette, esenzione dalla contribuzione al costo dei servizi), in base alla condizione economica, l'accesso alle condizioni agevolate deve essere valutato utilizzando l'ISEE. Per ottenere la prestazione sociale agevolata i richiedenti devono pertanto presentare l'attestazione ISEE insieme alla documentazione richiesta per l'accesso ai singoli servizi ed interventi.
2. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni sociali deve essere utilizzato l'ISEE ordinario calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del DPCM 159/2013.
3. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria deve essere utilizzato l'ISEE calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del DPCM 19/2013. Esclusivamente per la richiesta di contributi economici, finalizzati al pagamento delle rette residenziali l'ISEE presentato deve essere calcolato secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 del DPCM 159/2013.

4. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni rivolte a minorenni deve essere utilizzato l'ISEE calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del DPCM 159/2013. Successivamente all'ammissione agevolata ai servizi che seguono un calendario scolastico/educativo, non è più consentito richiedere un ISEE aggiornato e, di conseguenza, rideterminare le agevolazioni, fatto salvo quanto previsto all'articolo successivo.

5. I requisiti ulteriori che devono essere posseduti dai richiedenti, per l'accesso ai servizi ed alle prestazioni e i percorsi di valutazione delle condizioni sociali ed eventualmente sanitarie sono contenuti nei regolamenti comunali e/ o dell'ATS 14 relativi agli stessi servizi e prestazioni.

Art. 5 - ISEE CORRENTE

1. E' data facoltà ai beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del DPCM, di presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno.

2. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione.

3. Le attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di mesi sei. L'interessato dovrà peraltro rilasciare una dichiarazione d'impegno a comunicare il venir meno delle condizioni di rilascio successive ai primi due mesi.

Art. 6 – COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio - assistenziale delle prestazioni agevolate socio - sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.

2. Nel caso in cui l'utente del servizio non abbia le risorse per garantire interamente la contribuzione prevista dal sistema di remunerazione dei servizi o altra persona per lui non si impegni a garantire interamente la contribuzione prevista dal sistema di remunerazione dei servizi, l'utente può presentare una domanda di agevolazione.

3. Nei **regolamenti comunali e/o dell'ATS** 14 relativi a tali servizi vengono definite le modalità attraverso le quali, prima dell'accesso al servizio, si procede all'istruttoria e alla valutazione della richiesta di prestazione agevolata.

4. Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di accesso al servizio e di ammissione alla compartecipazione sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente", e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa

statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dai regolamenti dei Comuni e/o dell'ATS 14.

5. Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previa formale messa in mora:

- attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
- agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti degli inadempienti, prevedendo anche forme di rateizzazione.

Art. 7 - DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEL CITTADINO

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013 – il Comune / l'ATS 14 definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

2. Gli organi comunali determinano il sistema tariffario delle prestazioni sociali e definiscono nel rispetto del presente regolamento, degli equilibri di bilancio e dei singoli regolamenti di prestazione:

- a) il costo effettivo dei servizi e delle prestazioni sociali;
- b) la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione;
- c) la quota di contribuzione posta a carico del cittadino.

3. Eventuali deroghe per situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, vengono disciplinate dai singoli regolamenti di prestazione comunali e/o di Ambito.

Art. 8 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, salvo diversa determinazione dei singoli Comuni o dell'ATS 14 per specifici servizi.

3. Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

4. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino

presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione, fatto salvo quanto previsto all'art.4 comma 4.

5. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013 è facoltà del Comune e/o dell'AT.S richiedere una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare; gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.

Art. 9 – REDDITI CHE NON VANNO INDICATI NELL'ISEE

1. La normativa nazionale che definisce il modello di DSU (dichiarazione unica sostitutiva), dalla quale deriva l'ISEE, prevede che il richiedente non debba indicare tra i redditi che concorrono a comporre il suo ISEE le seguenti erogazioni anche monetarie in quanto non costituiscono trattamenti assistenziali ai fini del reddito ISEE, concesse a livello locale:

- esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi;
- riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi;
- erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi;
- contributi che sono erogati a titolo di rimborso spese, poiché assimilabili, laddove rendicontati, alla fornitura di beni e servizi;
- rimborso spese per le famiglie affidatarie di persone minorenni.

Al fine di facilitare la compilazione della DSU, nella Tab. 1 vengono elencati i contributi e le erogazioni del Comune o dell'ATS 14 da non indicare nella DSU. Per lo stesso motivo si precisa invece che vanno dichiarati tra i redditi ai fini ISEE tutti i contributi economici a contrasto della povertà e le prestazioni economiche per tirocini, per borse di pre-inserimento lavorativo e per borse socio-assistenziali (di cui alla L.R. 18/1996).

Tab. 1 – Contributi ed erogazioni che non vanno dichiarati nella DSU ai fini ISEE

Non vanno dichiarati tra i redditi ai fini ISEE
Assegni di cura
Contributi alla famiglia che assiste il non autosufficiente (disabile o anziano)
Contributi ad affidatari (con affidati di ogni età), anche per affidi e supporti diurni
Contributi a disabili per la "Vita indipendente"
Contributi per l'abbattimento di barriere architettoniche
Contributi per l'acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati
Contributi per il trasporto personale
Contributi per l'assistenza indiretta a disabili
Contributi per acquisto libri di testo

Art. 10 – ASSENZA O INCOMPLETEZZA DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU)

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini I.S.E.E., **il Comune / ATS 14 provvederà ad escludere il richiedente dall'agevolazione e lo stesso sarà tenuto a corrispondere il costo pieno della prestazione sociale.**

2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi interessati.

3. Qualora INPS e Agenzia delle Entrate rilevino in archivi pubblici difformità rispetto alla DSU presentata, ai sensi dell'art. 11 del DPCM 159/2013, il cittadino può presentare la richiesta di prestazioni sociali agevolate con sue dichiarazioni che motivano le difformità. I servizi in tali casi richiederanno idonea documentazione atta a dimostrare completezza e veridicità dei dati dichiarati dal cittadino.

4. Qualora chi richiede prestazioni sociali agevolate presenti una attestazione provvisoria dell'ISEE, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del DPCM 159/2013, tale attestazione può essere valida ai fini della presentazione della richiesta di prestazione; l'effettiva erogazione della prestazione agevolata o il suo mantenimento è tuttavia subordinata alla presentazione dell'ISEE definitivamente attestato.

5. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i richiedenti possono presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta della presentazione della DSU, qualora ancora non dispongano della conseguente attestazione ISEE. In tali casi, ove la richiesta per la prestazione debba essere presentata corredata dall'ISEE, la mancanza della ricevuta della presentazione della DSU implica che tale richiesta non è ammessa.

L'erogazione della prestazione, nel caso di presentazione della ricevuta, resta subordinata all'acquisizione da parte dei servizi dell'ISEE, tramite il sistema informativo INPS o l'esibizione a cura del dichiarante.

Art. 11 – ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, l'ATS 14 provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.

2. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per l'assegnazione della prestazione sociale agevolata, il dichiarante decade immediatamente dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma

dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Art.12 – ACCERTAMENTO ESTRANEITA' AFFETTIVA ED ECONOMICA E DELL'ABBANDONO DEL CONIUGE

1. Ai sensi dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni), dell'art.8 comma 3 (Prestazioni per il diritto allo studio universitario) del DPCM 159/2013, i cittadini residenti nel territorio Comunale che richiedono prestazioni sociali agevolate possono richiedere, con apposito modulo, l'accertamento dell'estraneità affettiva ed economica delle persone che in base ai citati articoli dovrebbero essere considerate per il calcolo dell'ISEE. La richiesta di accertamento deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 nella quale vengano dichiarati gli elementi concreti per la verifica della effettiva estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici delle persone indicate con connessa autorizzazione alla richiesta di dati e informazioni a terzi qualora ritenuti necessari a fini istruttori.

2. Il Responsabile dei Servizi Sociali, previa adeguata istruttoria espletata dal competente Servizio Sociale Professionale, provvederà:

- a) a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero;
- b) a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero;
- c) ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Nell'istruttoria verranno valutati e rappresentati gli elementi concreti forniti dalla dichiarazione del richiedente, eventuali altri elementi già in possesso degli uffici per i soli casi già in carico ai servizi sociali dell'Ente ed eventuali altri elementi ritenuti utili. A tal fine, per la valutazione della eventuale estraneità affettiva di cui al comma 1, potrà essere richiesto l'ausilio della Polizia Municipale per accertare la situazione di irreperibilità delle persone coinvolte, nonché l'ausilio dei Servizi Sanitari Pubblici e del Medico di medicina generale, delle Scuole e di altre eventuali Agenzie del territorio utili ai fini della valutazione. Per la valutazione della eventuale estraneità economica di cui al comma 1, potrà essere chiesto al richiedente la produzione di documentazione relativa ai movimenti del conto corrente bancario o postale.

3. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DPCM 159/2013 i cittadini residenti nel territorio Comunale che richiedono prestazioni sociali agevolate possono chiedere, con apposito modulo, la declaratoria sull'accertamento dello stato di abbandono del coniuge. Secondo quanto indicato nel decreto che ha approvato il modello della nuova DSU (alle Istruzioni, Parte 2 - DSU mini, Modulo MB1, paragrafo 1.1.1), lettera "e") detta condizione può essere dichiarata dai servizi sociali se sussista già un accertamento risultante dagli atti o vi sia un procedimento già avviato anche ad altri fini da cui si rilevi la situazione. A conclusione dell'istruttoria a cura del Servizio Sociale, svolta con le modalità di cui ai precedenti commi, il Responsabile dei Servizi Sociali provvederà:

- a) a dichiarare la sussistenza dell'abbandono del coniuge, ovvero;
- b) a dichiarare la non sussistenza dell'abbandono del coniuge ovvero;
- c) ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza dell'abbandono del coniuge.

4. In tutti i casi previsti nel presente articolo il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in 60 giorni dalla istanza formale delle persone

interessate.

Art. 13 – RICHIESTE DI PRESTAZIONI AGEVOLATE CON ISEE PARI A 0

Nel caso in cui la richiesta di prestazione agevolata venga accompagnata dalla presentazione di ISEE pari a 0, i richiedenti dovranno rilasciare apposita dichiarazione che indichi le fonti di sostentamento ed autorizzi eventuali richieste di informazioni ed ai necessari controlli.

Art. 14 - NORME TRANSITORIE

- I criteri del presente Regolamento relativi all'utilizzo dell'ISEE sono da considerare sperimentali e suscettibili di successive modificazioni o integrazioni.
- Al momento di entrata in vigore del presente regolamento, le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico, restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico. Al momento di entrata in vigore del presente regolamento, le agevolazioni concesse per gli altri servizi e prestazioni, restano confermate sino alla scadenza prevista per il beneficio stesso e comunque non oltre il 31.12.2015. Il nuovo ISEE dovrà pertanto essere utilizzato solo per il loro rinnovo, e per nuove prestazioni richieste dopo la sua entrata in vigore.

Art. 17 – RINVIO A NORMATIVA VIGENTE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge con esplicito riferimento al DPCM 159/2013 e alle altre normative locali, regionali e nazionali di settore.

Art. 18 – ABROGAZIONI

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Art. 19 – PUBBLICITA'

1. A norma dell'Art. 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.
2. E' fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

Letto approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
Dott. GIATTINI DR. ETTORE

Il Sindaco
Dott. Carnevali Carlo

Prot. N.

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla stessa pubblicazione a norma dell'art. 134, 3^a comma, del T.U. ORDINAMENTO EE.LL. approvato con D.L.gvo 18.8.2000 n. 267.

Montefano li, 11-08-15

Il Segretario Comunale
F.to Dott. GIATTINI DR. ETTORE

ESTREMI DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

decorso di 10 giorni dalla pubblicazione dal.....

Montefano li,

Il Segretario Comunale
F.to Dott. GIATTINI DR. ETTORE

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio.

Montefano li,

Il Segretario Comunale
Dott. GIATTINI DR. ETTORE